

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Oggetto:

Principali novità della Finanziaria 2023

È stata pubblicata la Legge Finanziaria 2023, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2023.

CREDITI D'IMPOSTA ENERGETICI 1 TRIMESTRE 2023

Sono confermate le agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale anche per il primo trimestre 2023, come sintetizzato nella seguente tabella.

Soggetti	Credito d'imposta				
	1 trimestre 2022	2 trimestre 2022	3 trimestre 2022	4 trimestre 2022	1 trimestre 2023
Imprese energivore	20%	25%		40%	45%
Imprese non energivore	---	15%		30%	35%
Imprese gasivore	10%	25%		40%	45%
Imprese non gasivore	---				
Imprese esercenti attività agromeccanica	---	---	---	20%	
Imprese esercenti attività agricola	20%	---	20%		
Imprese esercenti attività della pesca		20%			

I nuovi crediti d'imposta in esame:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 ed entro il 31.12.2023;
- sono cedibili entro il 31.12.2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari

RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PRODOTTI IGIENE INTIMA FEMMINILE / INFANZIA

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e segreteria2@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

È confermata la modifica della Tabella A, Parte II-bis e Parte III, DPR n. 633/92 per effetto della quale è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 5% ai seguenti prodotti:

- assorbenti e tamponi per l'igiene intima femminile nonché prodotti per la protezione dell'igiene femminile (anche se non compostabili o lavabili, come previsto in precedenza);
- latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti / bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti / bambini, condizionate per la vendita al minuto;
- pannolini per bambini;
- seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Ai fini in esame i bambini della prima infanzia va fatto riferimento all'art. 2, comma 2, in base al quale:

- per "lattanti" si intendono i bambini di età inferiore a 12 mesi;
- per "bambini nella prima infanzia" si intendono i bambini di età compresa tra 1 e 3 anni.

I prodotti per "l'alimentazione dei fanciulli", diversi dai prodotti per l'alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia sopra citati, restano soggetti all'aliquota IVA del 10%.

PROROGA AGEVOLAZIONI ACQUISTO "PRIMA CASA" UNDER 36

È confermata la proroga dal 31.12.2022 al 31.12.2023 delle agevolazioni per favorire l'autonomia abitativa dei "giovani" per l'acquisto della "prima casa".

In particolare per gli:

- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);
- atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse;

stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2023 è previsto l'esonero dal pagamento:

- dell'imposta di registro;
- delle imposte ipotecaria e catastale;

a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.

In caso di acquisto della "prima casa" soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l'IVA deve essere comunque corrisposta all'impresa cedente, l'agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta, utilizzabile:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l'acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto;
- in compensazione nel mod. F24.

DETRAZIONE IVA ACQUISTO IMMOBILI CLASSE A / B

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

In sede di approvazione è stata introdotta la possibilità di detrarre ai fini IRPEF, fino a concorrenza dell'imposta lorda, il 50% dell'IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute da Organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari o da imprese costruttrici. La detrazione:

- spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2023;
- va ripartita in 10 quote annuali

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE

È confermata la riproposizione dell'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione, con effetto dall'1.1.2023:

- è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2022;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2023;
- richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:
 - nella misura del 60% entro il 30.11.2023;
 - il rimanente 40% entro il 30.6.2024.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costofiscalmente riconosciuto.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata la riproposizione della rideterminazione del costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto).

I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'1.1.2023, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

La rideterminazione del valore è estesa alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, possedute all'1.1.2023. In tal caso, per la determinazione della plus / minusvalenza, in luogo del costo / valore d'acquisto può essere assunto il valore normale ex art. 9, TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022, assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Al fine della rivalutazione, in sede di approvazione, è stato fissato al 15.11.2023 (in precedenza 30.6.2023) il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16% (così aumentata rispetto all'originario 14%), in unica soluzione ovvero in un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

ANALISI RISCHIO APERTURA NUOVE PARTITE IVA

Al fine di rafforzare i controlli relativi all'individuazione di elementi di rischio connessi all'attribuzione della partita IVA, è confermata l'introduzione del nuovo comma 15-bis.1 in base al quale l'Agenzia delle Entrate può effettuare specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, l'Agenzia implementa le proprie analisi per introdurre idonei presidi finalizzati ad evitare l'utilizzo di nuove partite IVA da parte di soggetti che presentano profili di rischio, soprattutto con riferimento alla realizzazione di frodi fiscali (realizzate attraverso la costituzione di ditte individuali / srl semplificate, caratterizzate da brevi periodi di operatività, finalizzate alla violazione di obblighi fiscali e contributivi, sottraendosi ad ogni attività di riscossione).

A seguito dell'esito delle predette analisi l'Agenzia invita il contribuente a comparire di persona

presso l'Ufficio per esibire i documenti contabili / documenti idonei per:

- consentire la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività;
- dimostrare l'assenza dei profili di rischio individuati.

In caso di mancata comparizione del contribuente / esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'Ufficio emana un Provvedimento di cessazione della partita IVA.

APERTURA NUOVA PARTITA IVA E POLIZZA FIDEIUSSORIA

È confermato che in caso di cessazione della partita IVA ai sensi dei citati commi 15-bis e 15-bis.1 la stessa può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come:

- imprenditore individuale;
- lavoratore autonomo;
- rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al Provvedimento di cessazione della partita IVA.

A tal fine è richiesto il preventivo rilascio di una polizza fideiussoria / fideiussione bancaria per:

- la durata di 3 anni dalla data del rilascio;
- un importo rapportato a quanto dovuto a seguito di violazioni fiscali, non inferiore a € 50.000.

In caso di violazioni commesse prima dell'emanazione del Provvedimento di cessazione della partita IVA, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme (se superiori a € 50.000) dovute a seguito di tali violazioni, sempreché non sia intervenuto il relativo versamento.

SANZIONI

Il soggetto destinatario del Provvedimento emesso ai sensi dei predetti commi 15-bis e 15-bis.1 è punito con la sanzione di € 3.000, attribuita contestualmente al Provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA.

La sanzione accessoria è eseguita contestualmente alla relativa irrogazione, in base al quale le sanzioni accessorie sono eseguite quando il Provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

In sede di approvazione è stata soppressa la responsabilità in solido della sanzione per l'intermediario che trasmette, per conto del contribuente, la dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 35, DPR n. 633/72 (mod. AA7/9).

TREGUA FISCALE

Le disposizioni in materia di c.d. "tregua fiscale" aventi ad oggetto:

- la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni;
- la regolarizzazione delle irregolarità formali;
- il "ravvedimento speciale" delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e anni precedenti;
- la definizione agevolata degli atti di accertamento;
- alcune misure finalizzate alla chiusura delle controversie tributarie (definizione / conciliazione giudiziale delle liti pendenti, rinuncia alle liti in Cassazione);
- la regolarizzazione dell'omesso versamento delle rate dovute a seguito degli istituti definitivi;
- la riproposizione di misure in materia di riscossione, con lo stralcio dei carichi fino a € 1.000 affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2015 e la c.d. "rottamazione-quater" delle cartelle di pagamento relative a carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.

CERTIFICAZIONE INVESTIMENTI ATTIVITÀ R&S

In sede di approvazione, con la modifica dell'art. 23, comma 2, DL n. 73/2022, è stato previsto che le certificazioni attestanti:

- la qualificazione degli investimenti effettuati / da effettuare ai fini della classificazione nell'ambito di attività ammesse:
 - al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica di cui all'art. 1, commi 200, 201 e 202, Legge n. 160/2019;
 - al credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, DL n. 145/2013;
- la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica per l'applicazione della maggiorazione di aliquota prevista dall'art. 1, commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies;

possono essere richieste a condizione che la violazione relativa all'utilizzo dei crediti d'imposta non sia stata già constatata con un PVC.

Di fatto la possibilità di ottenere la certificazione viene ora ampliata, considerato che in precedenza la richiesta della certificazione era consentita a condizione che la violazione relativa all'utilizzo dei predetti crediti d'imposta non fosse già stata constatata e comunque se non fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche di cui il soggetto interessato avesse avuto formale conoscenza.

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

BONUS MOBILI

In sede di approvazione, relativamente al c.d. "bonus mobili", con la modifica dell'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è stato previsto che la detrazione del 50%, da utilizzare in 10 rate annuali, spetta su una spesa massima di € 8.000 per il 2023 (in precedenza € 5.000) e a € 5.000 per il 2024 (come già previsto dalla Finanziaria 2022).

- di età inferiore a 40 anni;
- iscritti nella previdenza agricola dall'1.1 al 31.12.2023.

PROROGA DETRAZIONE SUPERAMENTO / ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

In sede di approvazione è stata prorogata al 31.12.2025 la detrazione di cui art. 119-ter, DL n. 34/2020 prevista nella misura del 75% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti e fruibile in 5 quote annuali di pari importo.

Con l'introduzione del nuovo comma 4-bis nel citato art. 119-ter è stato inoltre previsto che per l'approvazione di tali lavori a livello condominiale è sufficiente la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale dell'edificio.

LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE

È confermata la modifica dell'art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. n. 231/2007, in base alla quale dall'1.1.2023 è aumentato a € 5.000 (€ 2.000 fino al 31.12.2022) il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.

Per il servizio di rimessa di denaro ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. "Money transfer") il limite rimane pari a € 1.000.

COSTI (EQUI) TRANSAZIONI ELETTRONICHE

In base all'art. 15, comma 4-bis, DL n. 179/2012, a decorrere dal 30.6.2022, in caso di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento (carta di debito / di credito / prepagata), da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti / prestazione di servizi, anche professionali, si applica la sanzione pari a € 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

In sede di approvazione è stata soppressa la previsione che disponeva l'inapplicabilità della predetta sanzione in caso di mancata accettazione di pagamenti, a mezzo di carta di pagamento, di importo non superiore a € 60. Ora, in base alla nuova disposizione è previsto che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative:

- dei predetti soggetti tenuti all'accettazione di pagamenti tramite carta di pagamento;
- dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento; determinano in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, al fine di:
- garantire costi derivanti dall'utilizzazione del servizio equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione di beni / prestazione di servizi;
- evitare l'imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni.

A tal fine è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate finalizzato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche fino a € 30 a carico degli esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con ricavi / compensi dell'anno precedente non superiori a € 400.000.

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

In caso di mancata definizione di un livello dei costi equo e trasparente entro l'1.4.2023 / applicazione di condizioni e di commissioni fissate in base all'accordo definito, è dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per il 2023, un contributo pari al 50% degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni inferiori a € 30 ovvero al diverso limite individuato in sede convenzionale.

Il contributo è riversato in un apposito fondo destinato a misure dirette a contenere l'incidenza dei costi a carico dei predetti soggetti.

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI

In sede di approvazione è stato prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine di cui all'art. 1, comma 1057, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) entro il quale è consentita l'effettuazione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 per i quali la "prenotazione" (accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo d'acquisto) è intervenuta entro il 31.12.2022, al fine di beneficiare del riconoscimento del credito d'imposta nella misura del 40% (per gli investimenti fino a € 2,5 milioni) / 20% (per gli investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni) / 10% (per gli investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni).

SOSTEGNO SETTORE AUTOTRASPORTO

Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi del costo del gasolio impiegato in veicoli di categoria Euro 5 o superiore, è confermata la spesa di € 200 milioni per il 2023 finalizzata al riconoscimento di un contributo alle imprese esercenti l'attività di trasporto.

In sede di approvazione sono state specificate le attività di trasporto interessate, ossia quelle di cui all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1), D.Lgs. n. 504/95 (trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. esercitata da persone fisiche / giuridiche iscritte nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose c/terzi). La predetta disposizione è applicabile "nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato". Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

BONUS PSICOLOGO

In sede di approvazione, con la modifica dell'art. 1-quater, DL. 228/2021, è stato previsto che il c.d.

"bonus psicologo" spetta:

- a partire dal 2023 nella misura massima di € 1.500 (in precedenza € 600 per persona) ed è parametrato al valore ISEE;
- nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2023 e di € 8 milioni a decorrere dal 2024.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito in esame:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24;
- non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

È confermata la spettanza, anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 - 31.3.2023, del credito d'imposta di cui all'art. 81, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline olimpiche / paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.

È inoltre stabilito che per il primo trimestre 2023 il credito d'imposta:

- non può essere superiore a € 10.000;
- è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di € 35 milioni.

Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

CREDITO D'IMPOSTA RICICLAGGIO IMBALLAGGI

È confermato il riconoscimento per il 2023 - 2024 di un credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute / documentate per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta / alluminio / vetro. Il credito d'imposta in esame:

- è riconosciuto fino ad un importo massimo di € 20.000 annui per ciascun beneficiario;
- va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di riconoscimento;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile:
 - esclusivamente in compensazione con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
 - a decorrere dall'1.1 del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti. È demandata al Ministero dell'Ambiente l'emanazione delle relative disposizioni attuative.

TERMINI DETRAZIONE 110%

Con l'art. 9, DL n. 176/2022, c.d. "Decreto Aiuti-quater", il Legislatore è intervenuto sugli artt. 119 e 121, DL n. 34/2020, apportando modifiche alle proroghe temporali disposte dalla Finanziaria 2022, ai possibili soggetti beneficiari della detrazione "maggiorata" e alla rateizzazione dei crediti derivanti dall'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito .

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Con particolare riferimento all'ambito temporale di applicazione della detrazione del 110% per gli interventi effettuati da condomini e persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, si rammenta che il comma 8-bis del citato art. 119:

- prima del c.d. "Decreto Aiuti-quater", in applicazione delle proroghe disposte dalla Finanziaria 2022, dispone(va) che la detrazione è riconosciuta nella misura del:
 - 110% fino al 31.12.2023;
 - 70% nel 2024;
 - 65% nel 2025;
- a seguito delle modifiche apportate dal c.d. "Decreto Aiuti-quater", dispone che la detrazione è riconosciuta nella misura del:
 - 110% fino al 31.12.2022;
 - 90% nel 2023;
 - 70% nel 2024;
 - 65% nel 2025.

Il comma 2 del citato art. 9 prevede che tali nuovi termini e misure non si applicano:

- agli interventi per i quali alla data del 25.11.2022 risulta effettuata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui all'art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
- agli interventi su edifici condominiali per i quali la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 24.11.2022;
- agli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 25.11.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Ora in sede di approvazione sono state riviste / estese le fattispecie alle quali non sono applicabili i nuovi termini / misure previsti dal c.d. "Decreto Aiuti-quater", disponendo che gli stessi non riguardano:

- gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali alla data del 25.11.2022 risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui all'art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
- gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 18.11.2022 (data antecedente al 19.11.2022, data di entrata in vigore del DL n. 176/2022), a condizione che:
 - tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47, DPR n. 445/2000 dall'amministratore del condominio / condomino che ha presieduto l'assemblea;
 - per tali interventi alla data del 31.12.2022 risulta presentata la CILA di cui all'art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
- gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori risulta adottata tra il 19.11.2022 (data di entrata in vigore del DL n. 176/2022) e il 24.11.2022, a condizione che:
 - tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47, DPR n. 445/2000 dall'amministratore del condominio / condomino che ha presieduto l'assemblea;

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

– per tali interventi alla data del 25.11.2022 risulta presentata la CILA di cui all'art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;

- gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Al ricorrere dei predetti casi, pertanto, risulta applicabile quanto disposto dal comma 8-bis in esame prima del c.d "Decreto Aiuti-quater", ossia il riconoscimento della detrazione nella misura del 110% fino al 31.12.2023.

Quanto sopra illustrato è entrato in vigore dal 29.12.2022.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari elaborate ed inviate nel 2022 dallo Studio Monosi si trovano su :

[2023 - Studio Monosi Circolari \(weebly.com\)](https://www.studiomonosi.com)

I migliori saluti